

DCO 272/2015/R/GAS

***Implementazione dei primi processi di
mercato nell'ambito del Sistema
informativo integrato(SII)per il settore
del gas naturale***

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 08 luglio 2015

Premessa

Anigas con il presente documento esprime le proprie osservazioni relativamente al documento di consultazione DCO 272/2015 (di seguito DCO) con il quale l’Autorità - nell’ambito del Sistema Informativo Integrato (SII) per il settore del gas naturale - ha presentato le proprie proposte in merito alle modalità implementative connesse al Settlement gas, nonché all’estensione anche al settore gas della funzionalità di *pre-check*.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In termini generali, Anigas ritiene che il SII, se opportunamente sviluppato, possa favorire una gestione più trasparente e non discriminatoria dei flussi informativi tra le attività di vendita al dettaglio e gli altri operatori della filiera ed, in linea con gli orientamenti sin qui seguiti, assumere progressivamente il ruolo di “hub” contenente tutti i dati caratteristici dei clienti.

A nostro avviso il SII dovrebbe essere infatti una sorta di “facilitatore” nello scambio di informazioni tra gli operatori della filiera, di conseguenza ogni eventuale coinvolgimento dello stesso a livello di singolo processo andrebbe opportunamente valutato, al fine di non generare inefficienze.

Si rileva, quindi, come un’impostazione del SII come quella indicata nel DCO nella quale sia prevista una gestione a “doppio binario” – ovvero una parte delle attività svolte dal SII e una parte a carico del distributore – non può che generare criticità di sistema oltre ad aumentarne la complessità.

Con riferimento ad esempio alle proposte in materia di aggregazione delle misure e profilazione, pur condividendo i principi che ispirano tale proposta, si evidenzia che solamente a valle del consolidamento nella gestione del Registro Centrale Ufficiale (RCU) - anche a seguito delle eventuali implementazioni derivanti dai processi inerenti l’Anagrafica annuale e l’Anagrafica mensile - sarà possibile valutare tale proposta.

La proposta di affidare al SII l’aggregazione delle misure e profilazione dei Punti di Riconsegna (PdR) con una frequenza inferiore al mese (quadrimestrali, semestrali e annuali) e mantenere in carico al distributore l’aggregazione e la profilazione dei PdR restanti desta difatti forti perplessità in quanto si ricorda che si tratta di un processo delicato sia in materia di *Settlement* sia per la definizione dei bilanci provvisori. In merito, si ritiene necessario che venga chiarito non solo il quadro completo inerente il ruolo del SII, ma anche e soprattutto i profili di responsabilità.

Le soluzioni prospettate – quali l’allocazione al SII della determinazione mensile dei totali prelevati senza chiarirne le responsabilità - comporterebbero la necessità da parte del distributore di replicare il processo eseguito dal SII con evidente disottimizzazione del sistema e duplicazione di costi, a fronte di benefici da verificare. Si ritiene opportuno in tal senso evitare la duplicazione di processi e sistemi, in modo da evitare costi inefficienti per il Sistema.

Si auspica che il SII a tendere possa concentrare le proprie risorse affinché diventi l’interfaccia unica per le società di vendita, i distributori sottesi e le imprese di trasporto differenti dal Responsabile del Bilanciamento (RdB), così che possa fungere da “*hub*” del sistema per tutte le principali informazioni inerenti i mercati *retail* senza prevedere ulteriori passaggi intermedi fra gli attuali attori del sistema.

In merito alla funzionalità di pre check, si condivide la sua estensione al settore del gas naturale. Resta inteso che tale funzionalità dovrà essere considerata alternativa e non esclusiva, così come già accaduto nel settore elettrico, ovvero deve essere previsto che il venditore abbia la facoltà di avvalersi eventualmente anche della funzionalità di pre check messa a disposizione dai distributori che già offrono da tempo tale servizio.

Con specifico riferimento alle procedure di recupero/correzione dei dati fiscali (Codice fiscale/Partita IVA), tuttavia, non si condividono le modalità e le tempistiche proposte. Si evidenzia, come già espresso in altre occasioni, che gli operatori hanno già compiuto dei notevoli sforzi sia economici che gestionali per recuperare tali informazioni che, ad oggi, risultano “bloccanti” per le richieste di chiusura per morosità. A ciò si aggiungono le attività di allineamento delle banche dati svolte in forza delle delibere ARG/com 146/11 e 131/2012/R/Com.

Nonostante gli sforzi compiuti e gli allineamenti effettuati rimangono ancora dei PdR (rif. DCO circa 1 milione) per i quali il venditore non dispone del codice fiscale o della partita Iva del titolare e di conseguenza il distributore non è in grado di verificarne la correttezza dell’abbinamento PdR/Cliente finale. Si ricorda inoltre che, nell’esperienza maturata da parte degli operatori, il recupero del dato fiscale presuppone la collaborazione da parte del cliente finale che si manifesta soltanto nella gestione ordinaria del rapporto con il venditore (es. *switch-in*), mentre non avviene sui processi critici ad esempio a morosità conclamata.

In termini generali, si condividono le proposte di affidare al SII i processi di centralizzazione e messa a disposizione dell'Anagrafica annuale e di quella mensile, ma solo qualora gli stessi non prevedano una gestione a “doppio binario” degli stessi (ossia con parte dei tracciati trasmessi da SII e parte dal distributore).

Infine, si ritiene necessario che le imprese di distribuzione – al pari delle società di vendita – debbano avere accesso ai dati esposti a cura del SII al fine di poter gestire eventuali richieste di chiarimento da parte degli utenti, nonché di poter interrogare il RCU per verificare periodicamente i propri dati forniti oltre che realizzare opportuni allineamenti dei dati nei propri archivi.

Di seguito si riportano le osservazioni e le proposte di dettaglio in relazione ai singoli spunti di consultazione.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Implementazione dei primi processi relativi al Settlement

Anagrafica annuale

S1.Osservazioni sulle implementazioni relative all'anagrafiche annuale prevista dal TISG

Anigas condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che le imprese di distribuzione siano tenute – entro il quinto giorno lavorativo antecedente il 31 luglio di ogni anno n – ad aggiornare tutti i dati costituenti il RCU al fine di affidare al SII la trasmissione delle informazioni di cui al comma 22.1 del TISG. Più precisamente, si tratta di comunicare ad ogni Utente della distribuzione, con riferimento ai PdR nella sua titolarità, i dati inerenti: i) il Consumo Annuo e gli elementi funzionali alla sua determinazione; ii) il profilo di prelievo.

Si rileva tuttavia che l'eliminazione della comunicazione degli elementi funzionali alla determinazione del prelievo annuo potrebbe essere critica dal momento che i relativi standard di comunicazione sono tutt'ora oggetto di modifiche per via dell'implementazione della delibera 117/15.

In ogni caso, la disponibilità di tali elementi potrebbe essere utile agli UdD nei casi in cui il dato del consumo annuo a loro comunicato dovesse fare emergere la necessità di un primo approfondimento prima di interpellare il distributore.

Si ritiene inoltre necessario chiarire che le informazioni di cui al comma 22.1 del TISG, si riferiscono a valori previsionali con decorrenza inizio anno termico successivo (1° ottobre anno n). Di conseguenza, al fine promuovere la massima trasparenza possibile, si propone di prevedere – nell’ambito del RCU – due campi differenti: i) CA e profilo di prelievo attuale (fino al 30 settembre anno n); ii) CA e profilo di prelievo previsionale (con decorrenza 1° ottobre anno n).

Infine, si condivide la proposta di anticipare le tempistiche di cui al comma 7.5 del TISG, ovvero il termine ultimo entro il quale il venditore deve eventualmente comunicare eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del cliente finale per le categorie d’uso C4 e C5.

Si propone di uniformare tale termine a quello inerente la comunicazione dei PdR con uso tecnologico attualmente fissato al 10 giugno di ogni anno di cui al comma 7.7 del TISG. Resta inteso che le eventuali comunicazioni dell’UdD saranno recepite dal distributore solo se la categoria d’uso indicata dall’UdD risulterà compatibile con il successivo aggiornamento del consumo annuo.

Anagrafica mensile

S2.Osservazioni sulle implementazioni relative all’anagrafica mensile prevista dal TISG. Si condivide quanto illustrato ai paragrafi 3.9 e 3.10?

In termini generali, si condivide la proposta di prevedere che l’impresa di distribuzione sia tenuta a comunicare gli esiti degli switching mensili al SII. Tuttavia, il termine proposto (entro la fine del secondo giorno lavorativo precedente il sest’ultimo) va attentamente valutato considerando l’articolazione temporale degli obblighi di comunicazione già previsti per il distributore.

A titolo di esempio, il comma 39ter.4 del TIVG consente al venditore entrante, entro le ore 16 del giorno lavorativo precedente il sest’ultimo giorno del mese, di revocare una richiesta di switching nei casi in cui il distributore abbia comunicato al medesimo venditore le informazioni finalizzate all’eventuale recupero del credito del fornitore di default.

Inoltre si evidenzia che, dato che l’elenco dei PdR nella titolarità dell’UdD può variare anche a seguito dell’attivazione dei Servizi Ultima Istanza (SUI) – e non solo per le prestazioni di attivazione, disattivazione e switching come ad oggi previsto per l’aggiornamento *on condition* – si ritiene necessaria che venga effettuata una valutazione circa l’armonizzazione delle nuove tempistiche previste dalle delibere 117/15 e 258/15 in materia di switching e attivazione dei SUI.

Ciò in considerazione anche gli eventi che possono occorrere nel corso del mese (tra cui: comunicazione al distributore delle mancate relazioni di corrispondenza conseguenti al recesso dal contratto di trasporto ai sensi Determina 5/13; la richiesta del distributore di attivazione dei servizi di ultima istanza, il cui termine si modifica con l'entrata in vigore delle misure previste dalla delibera 258/15; la citata possibilità di revoca dello switching ai sensi del comma 39ter.4 TIVG) e la presenza nel calendario di mesi con una ridotta disponibilità di giorni lavorativi.

Con riferimento a quanto prospettato al paragrafo 3.7 del DCO, non si condivide la proposta di "spaccare" in due comunicazioni differenti, una a carico del SII e una a carico del distributore, la trasmissione all'UdD entrante dei dati tecnici e contrattuali di cui al comma 14.10 dello 138/04.

Pertanto, al fine di non vanificare il vantaggio derivante dalla centralizzazione dei flussi nell'ambito del SII, si propone che anche i dati più prettamente tecnici quali: i) il massimo prelievo orario contrattuale; ii) la pressione di misura se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione; iii) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi rientrino nell'ambito del RCU.

In merito si evidenzia tuttavia che l'estensione del RCU a tali dati comporterebbe:

1. la modifica degli attuali tracciati di comunicazione fra SII e distributore a seguito dell'integrazione dei campi inerenti le informazioni aggiuntive;
2. l'estensione degli aggiornamenti *on condition* in quanto i dati in esame sono collegati a prestazioni o eventi differenti da quelli finora considerati, quali ad esempio eventuali modifiche degli impianti di derivazione, o della potenzialità dell'impianto interno, o la sostituzione del gruppo di misura tradizionale con uno smart meter.

Si condivide la semplificazione di trasmissione mensile da parte del SII illustrata al paragrafo 3.8, sempre sul presupposto dell'assenza di un doppio binario. Tuttavia, si ritiene necessario che venga previsto che l'UdD abbia comunque la facoltà di utilizzare – in qualsiasi momento - la funzionalità di interrogazione del SII al fine di scaricare l'elenco dei propri PdR, ovvero anche dopo il termine del sest'ultimo giorno di ogni mese ed in particolare anche all'ultimo giorno di ogni mese in modo da rendere disponibile l'elenco aggiornato sia per le eventuali correzioni segnalate dagli UdD nella finestra preposta che per le modifiche anagrafiche eventualmente intercorse proprio nell'ultima settimana del mese.

Infine, in merito alla proposta di estendere anche al settore del gas naturale l'indennizzo automatico a favore del UdD per il mancato rispetto, da parte del distributore, dei termini relativi alla comunicazione al SII funzionale all'aggiornamento mensile del RCU, si ritiene necessario che il distributore venga reso esente dal pagamento dell'indennizzo qualora la causa della mancata comunicazione non sia a lui imputabile e che venga parimenti stabilito un sistema di indennizzi anche per il Gestore del SII nei casi di messa a disposizione dei dati fuori dai tempi regolati.

Aggregazione delle misure e profilazione

S3. Osservazioni sulle prime implementazioni relative all'aggregazione delle misure e profilazione.

Si rimanda a quanto riportato nelle Osservazioni di Carattere Generale.

In aggiunta, tuttavia, si ritiene necessario sottolineare, anche ai fini di una valutazione più completa della risposta del DCO, che i processi in esame sono molto delicati, sia ai fini del Settlement sia per la definizione dei bilanci provvisori.

Le disposizioni prospettate dall'Autorità comporterebbero la necessità di adeguare i sistemi informativi degli operatori per una gestione *"in doppio"*, ai fini della sessione di bilanciamento, di dati provenienti dal SII e di dati provenienti dalle imprese di distribuzione.

In tale prospettiva:

- non si ravvisano sostanziali benefici in termini di riduzione degli adempimenti informativi in capo alle imprese di distribuzione, in quanto le stesse dovrebbero comunque trasmettere anche dati al Trasportatore (o all'impresa di distribuzione di monte nei casi di reti interconnesse, ad esempio nella definizione delle filiere commerciali), oltre che a predisporre propri sistemi per la gestione dei dati da profilare. Infatti, l'attribuzione al SII dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.11 per i soli PdR con frequenza inferiore alla mensile non genererebbe alcuno sgravio per la società di distribuzione che, per tenere sotto controllo il processo di bilanciamento dell'intera rete di distribuzione gestita, dovrebbe comunque continuare ad effettuare le elaborazioni anche per i PdR con frequenza minore della mensile;

- il flusso di cui all'art. 23.1 del TISG in carico alle imprese di distribuzione non verrebbe eliminato in quanto la produzione dei dati relativi ai PdR con frequenza mensile o mensile con dettaglio giornaliero continuerebbe a rimanere nella titolarità delle imprese di distribuzione sottese
- gli utenti della distribuzione dovrebbero peraltro ricevere i flussi di comunicazione di cui agli art. 9 e 24 del TISG da più soggetti: il distributore di riferimento (per i PdR con frequenza di lettura mensile e mensile con dettaglio giornaliero) ed il SII (per i PdR con frequenza di lettura inferiore alla mensile);
- gli impatti su processi e sistemi richiedono ulteriori approfondimenti, anche ai fini di evitare duplicazioni di sistemi di successiva dismissione: nel disegno prospettato dal DCO, per i distributori la previsione genera un impatto (stimabile medio/alto) sul programma per il bilanciamento e sulle relative comunicazioni, determinato dalla necessità di escludere dal parco totale dei PdR, quelli per i quali i calcoli sarebbero effettuati dal SII;
- in generale, sarebbero necessari approfondimenti circa le responsabilità a carico del SII, nonché in merito alla corretta gestione dei flussi per le attività del Settlement, a titolo esemplificativo responsabilità dei soggetti per i casi mancata/ritardata comunicazione dei dati, o per la gestione allineata delle anagrafiche degli operatori gas (distributori, venditori e relativi mercati).

In merito si ritiene che, per un'ottimale allocazione delle responsabilità, la determinazione del totale dei prelievi dalla rete di distribuzione per tutti i PdR – c.d. “profilati” con misure annuali, semestrali e mensili con dettaglio mensile, nonché per i PdR con misure giornaliere – rimanesse in capo al distributore, in linea con l'attuale disciplina prevista dal TISG. Tale soluzione comporterebbe che il distributore comunichi al SII gli stessi dati che oggi sono trasmessi mensilmente al RdB ai fini del *Settlement*.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia l'opportunità di completare il quadro delle disposizioni inerenti il popolamento dei sistemi del SII e successivamente valutare il trasferimento di flussi di dati dal SII ai trasportatori per il Settlement. Saranno infine da effettuare valutazioni circa la doppia gestione della sessione di bilanciamento e della sessione di aggiustamento (completamente a carico dei distributori in termini di flussi verso il trasporto).

Funzionalità del pre-check

S4. Osservazioni sull'estensione della funzionalità di pre check al settore del gas naturale. Si condivide quanto illustrato al paragrafo 4.3? si condivide l'introduzione dell'obbligo di accreditamento al SII delle controparti commerciali operative nel settore del gas naturale? Quale soluzione si preferisce tra le due illustrate ai paragrafi 4.8 e 4.9? si condivide l'estensione al settore elettrico delle modifiche alla procedura di accreditamento delle controparti commerciali?

Si condivide l'estensione della funzionalità di pre check al settore del gas naturale e resta inteso che tale funzionalità non dovrà essere considerata esclusiva, ma alternativa rispetto a quella messa a disposizione dalle imprese di distribuzione.

Si ritiene inoltre importante segnalare la necessità di estendere il pre check anche all'UdD poiché in caso di mancata coincidenza tra UdD – unica controparte nei confronti dell'impresa di distribuzione - e controparte venditrice, si potrebbero verificare criticità nell'aggiornamento delle informazioni anagrafiche presenti nel RCU, qualora tali modifiche vengano richieste/comunicate dalla controparte venditrice.

Con riferimento a quanto illustrato al paragrafo 4.3, non si ritengono percorribili le tempistiche proposte per le verifiche di consolidamento del RCU da parte dei venditori, con particolare riferimento sia al periodo previsto (luglio 2015) sia alla durata delle verifiche a carico dei venditori (30 giorni lavorativi).

In aggiunta a quanto già riportato nelle Osservazioni di Carattere Generale, non si condivide il recupero dei dati fiscali per i PdR che non ne dispongono attraverso iniziative ad hoc, stante gli sforzi già descritti e i conseguenti costi. Anche sul modello di quanto previsto al punto 3.9 del DCO, occorrerà comunque allineare RCU in caso pervengano i codici fiscali e/o le partite iva per i PdR che ne sono privi (in analogia, ad esempio, a quanto previsto al punto 4.4 del DCO).

Tempistiche di entrata in vigore

S4. Osservazioni sulle tempistiche di entrata in vigore

Richiamando quanto osservato in precedenza, si evidenzia l'impatto sui sistemi e processi legato alle disposizioni prospettate dall'Autorità, la cui decorrenza – a valle delle valutazioni di opportunità e degli approfondimenti suggeriti – dovrebbe essere definita una volta individuate le misure finali e analizzati gli impatti in modo da tener conto dei necessari lavori di adeguamento dei sistemi informativi da parte degli operatori e in particolare delle imprese di trasporto.

Ciò premesso, Anigas, in relazione alle decorrenze proposte dall'Autorità, fornisce di seguito le proprie considerazioni:

- nel mese di luglio 2015, avvio delle procedure di recupero/correzione dati essenziali per la funzionalità di pre-check (di cui al precedente paragrafo 4.3): non si condivide;
- nel mese di dicembre 2015, conclusione del processo di accreditamento delle controparti commerciali (di cui ai precedenti paragrafi da 4.5 a 4.9) e termine di tutte le attività funzionali al corretto popolamento e consolidamento del RCU: si ritiene percorribile;
- nel mese di gennaio 2016, messa a disposizione del pre-check (di cui ai precedenti paragrafi 4.1, 4.2 e 4.4): si ritiene percorribile;
- nel mese di aprile 2016, messa a disposizione dell'anagrafica mensile TISG (di cui ai precedenti paragrafi da 3.5 a 3.10): si ritiene percorribile;
- nel mese di luglio 2016, messa a disposizione dell'anagrafica annuale TISG (di cui ai precedenti paragrafi da 3.1 a 3.4): si ritiene percorribile;
- per l'avvio del prossimo Anno Termico 2016-2017, messa a disposizione della profilazione e aggregazione delle misure per i PdR non letti mensilmente (di cui ai precedenti paragrafi da 3.11 a 3.14): tale termine non si condivide in quanto l'esigenza di approfondimento sopra espressa è particolarmente evidente per i servizi di distribuzione e trasporto nonché per gli operatori che fruiscono di tali servizi. Fermo restando quanto osservato al precedente spunto S3, l'individuazione di termini di avvio di eventuali nuovi flussi in relazione alle attività del Settlement potrà essere effettuata a valle del completamento delle valutazioni circa gli obiettivi e le modalità di declinazione delle misure che l'Autorità vorrà adottare.